

Istruzioni per il certificato di produzione 2024

In conformità al Regolamento sulla viticoltura dell'8 luglio 2015, per la vendemmia del corrente anno, fanno stato i seguenti limiti di produzione al m²:

- per i vini **DOC - Uve rosse**
Merlot, Bondola, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carminoir, Diolinoir, Divico, Galotta, Gamaret, Garanoir, Marselan, Petit Verdot, Pinot Nero e Syrah:
1,0 kg/m² senza tolleranza alcuna;
- per i vini **DOC - Uve bianche**
Chardonnay, Chasselas, Doral, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon Bianco, Sauvignon Grigio, Semillon e Viognier:
1,2 kg/m² senza tolleranza alcuna;
- per i vini **DOC – Uve rosse vinificate in bianco (Blanc de Noir)**
Merlot (BdN), Bondola (BdN), Pinot Nero (BdN):
1,2 kg/m² senza tolleranza alcuna;
- per i vini **IGT**
per le uve bianche: 1,8 kg/m² mentre per le uve rosse: 1,6 kg/m²;

Per i vini **Blanc de Noir (BdN)** ricordiamo che:

- i vinificatori devono aver notificato al Servizio della viticoltura i vigneti le cui uve sono destinate alla vinificazione in bianco;
- tutta la vendemmia di un vigneto notificato deve essere destinata alla vinificazione in bianco, non è possibile fare un primo passaggio per la vinificazione in bianco ed un secondo per quella in rosso;
- chi non richiede formalmente il certificato di produzione specifico per la vinificazione in bianco (BdN), o non rispetta i criteri per l'attribuzione di quest'ultimo, potrà continuare a vendere l'uva vinificata in bianco ma senza beneficiare dell'aumento del limite di produzione.

Si ricorda che il superamento della resa massima indicata sul certificato di produzione comporta il declassamento della varietà di uva di tutto il vigneto alla categoria inferiore.

Gradazioni minime per la classificazione dei mosti

Fa stato quanto previsto dal regolamento sulla viticoltura, fermo restando che è pendente una richiesta di modifica inoltrata dall'IVVT che avrebbe effetto per la vendemmia dell'anno in corso.

Normative sui vigneti e procedure di contestazione del certificato di produzione

Si ricorda che in caso di vigneti estensivi viene computato un massimo di 3 m²/ceppo per i sistemi di allevamento su filare e di 4 m²/ceppo per i sistemi di allevamento a pergola. Inoltre, per i ceppi tra i 2 e i 3 anni la superficie viene computata nella misura del 50% e per quelli con meno di 2 anni non viene attribuita alcuna superficie.

Il presente certificato di produzione viene rilasciato sulla base di quanto sopra e dei dati forniti dal viticoltore. La Sezione dell'agricoltura accetta contestazioni in merito ai dati riportati solo se presentate in forma scritta e corredate dalle necessarie controprove (copie dei catastrini aggiornati, planimetrie, ecc.).

Per vigneti in Mesolcina, qualora il titolare del certificato di produzione non sia d'accordo con le superfici computate, rispettivamente i limiti di produzione fissati, può richiedere alla *Fachstelle Weinbau, LBBZ Plantahof, 7302 Landquart* una decisione impugnabile entro 10 giorni. In essa deve esporre i motivi per i quali non è d'accordo con la limitazione del quantitativo. Qualora le uve provenienti dalla Mesolcina siano destinate a produrre vini DOC grigionesi, esse devono rispettare le disposizioni esecutive dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino fissate nell'ordinanza cantonale grigionese sul vino.

Osservazioni importanti al momento della consegna delle uve

- I vinificatori non sono autorizzati a ritirare uve per la vinificazione se non accompagnate da un certificato di produzione valido per l'anno in corso.
- La consegna di miscele di uve provenienti dal vigneto indicato sul certificato di produzione con altre varietà dello stesso vigneto o altre uve di altri vigneti con un "numero ID" diverso implica il declassamento di tutta la partita.
- Il certificato di produzione va presentato al momento della consegna dell'uva proveniente dal vigneto indicato sul documento "numero ID".
- I dati inerenti la destinazione prevista dell'uva sono unicamente indicativi e non vincolano né il venditore né l'acquirente delle uve.

Produzione di vino

Si ricorda che chi intende produrre vino per la vendita deve:

- **richiedere** presso il Servizio della viticoltura gli appositi attestati di controllo (*blocchetti*) inviando una e-mail a dfesa.servizioviticultura@ti.ch;
- **allestire** l'attestato di controllo per tutte le partite d'uva vinificate (anche quelle destinate all'uso personale o altro utilizzo) e spedirne l'originale il giorno stesso all'Ufficio della gestione dei dati agricoli, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona (tel. 091 814 35 70);
- **vinificare** separatamente i mosti per categoria e origine usata in etichetta;
- **annunciarsi** presso il Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV), Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf (Tel. 043 305 09 09), e-mail: info@cscv-swk.ch;
- **tenere** una contabilità di cantina per tutte le uve elaborate con le relative pezze giustificative (certificati di produzione, attestati di controllo, ...) secondo le direttive del CSCV;
- **emettere** gli attestati di controllo anche per le uve trasformate in vino destinato al consumo personale, proprio o di terzi (vinificazione per conto terzi) se elaborate in locali o stabilimenti in cui si trasforma o si conserva vino per la vendita.